



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

viale Miramare – 34151 TRIESTE (TS)

www.castello-miramare.it

tel: 040 224143

e-mail: mu-mira@beniculturali.it

pec: mbac-mu-mira@mailcert.beniculturali.it

DETERMINA A CONTRARRE

Oggetto: Fornitura garanzie assicurative – rinnovo Polizza Responsabilità Civile verso Terzi, n. 2021032436323 per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare.

Dettaglio:

Responsabilità Civile Terzi, massimale di 5 milioni di euro e massimale RCO di 5 milioni con sottolimito di 2 milioni a persona, € **1.300,00** importo lordo già comprensivo di ogni onere

Durata del servizio: annuale.

Approvazione ufficio contabilità in data: 29.11.2021

SMART CIG: ZB53423890

IL DIRETTORE

CONSIDERATA la necessità di porre in essere ogni operazione utile a garantire ed assicurare la piena funzionalità della struttura e la efficiente erogazione dei servizi;

CONSIDERATA la necessità di procedere al rinnovo della copertura assicurativa delle Responsabilità Civili verso Terzi avverso eventuali sinistri a persone o cose, presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO il livello di rischio presente attualmente presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, legato alla vastità del sito museale, al numero dei visitatori, ed alle complessità amministrative e tecniche connaturate alle attività delle Gare ed Appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria, progetti di restauro, gestione ed organizzazione ordinaria e straordinaria del sito museale, tale per cui risulta irrinunciabile una adeguata copertura assicurativa, volta altresì a limitare, ridurre, od eliminare ogni ed eventuale esposizione economica dell'Ente anche avverso gli organi di accertamento istituzionali;

RITENUTO perciò necessario ed opportuno avvalersi per la durata di 12 mesi a far data dal perfezionamento della Polizza, di un fornitore del servizio esterno all'Ente, dotato della necessaria professionalità ed esperienza nel settore assicurativo, tale per cui sia garantita innanzitutto la solvibilità di ogni eventuale esposizione al rischio tutelato, con caratteristiche di struttura societaria certificata e ufficialmente riconosciuta, e che l'operatore

commerciale individuato risulti il più possibile vicino al sito museale dell'Ente al fine di un pronto intervento eventuale dei tecnici liquidatori della Compagnia Assicurativa;

VISTA la negativa preventiva ricognizione di pregresse specifiche coperture già in essere presso il MIC, riferibili al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, nei termini necessari;

VERIFICATE le coperture assicurative presenti sul mercato per tipologie analoghe, tramite l'analisi delle proposte al pubblico presenti sui siti internet delle principali compagnie assicuratrici;

VISTA la preventiva ricognizione di pregresse coperture già in essere presso il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, scadute e/o in fase di scadenza;

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89" e s.m.i.;

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei Musei statali" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della L. 28 dicembre 2015, n. 208", che all'articolo 6 comma 1 lettera b) istituisce il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, N. 169;

VISTO il D.L. 1 marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" il quale ha ridenominato il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in Ministero della Cultura;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 3 maggio 2017, Rep. n. 321, di conferimento dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 5 dello Statuto del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare approvato dal Ministro della Cultura con decreto n. 131 dd. 25.03.2021;

VISTO il decreto dirigenziale generale del 21 aprile 2021, Rep. n. 351, di rinnovo dell'incarico di Direttore del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare alla dott.ssa Andreina Contessa;

VISTO l'art. 14 e ss. del D.M. 22 agosto 2017 n. 154, recante Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che: "l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto", con le precauzioni indicate nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 approvato con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6.

VISTO, altresì, l'art. 1 della legge 11 settembre 2020 n. 12, la quale al comma 1 prevede che "in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021.", nonché il comma 2 ove si stabilisce che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento

diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, procedendo anche senza consultazione di più operatori economici”;

RITENUTO di procedere all'affidamento in oggetto come sopra specificato, risultando in linea con le esigenze istituzionali, e con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con L. 6 luglio 2012, n. 94, ed ulteriormente modificato dal comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede l'obbligatorietà, anche per l'Amministrazione, di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici) per acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che l'importo complessivo di cui al presente affidamento non supera la soglia prevista dalla legge di € 5.000,00, pertanto comportando la non obbligatorietà di fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) presente sulla piattaforma gestita da CONSIP o ad altri mercati elettronici succitati;

VISTO il preventivo presentato dalla Compagnia Assicurativa Reale Mutua per il tramite dell'Agenzia Novelli R. & Zambon L.Srl di Via della Geppa 17 – 34132 Trieste (TS), tel. 040 639165, fax 040 630637, Email: roberto.novelli@agenzie.realemutua.it PEC: triestefiera.365@agenzie.realemutua.it prot. MIC|MIC_MU-MIRA|29711/2021|003195-A|[22.04/2/2019] del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

VISTI che i preventivi delle compagnie assicuratrici presenti nelle varie offerte al pubblico sopra richiamate risultano ampiamente più onerosi della proposta ricevuta dalla Compagnia Assicurativa Reale Mutua per il tramite dell'Agenzia Novelli R. & Zambon L.Srl;

CONSIDERATO che la proposta di rinnovo della Compagnia Assicurativa Reale Mutua per il tramite dell'Agenzia Novelli R. & Zambon L.Srl; oltre a risultare sensibilmente più basso in relazione ai molteplici servizi di copertura cumulativa offerta, risulta altresì essere maggiormente articolato nelle differenti specifiche di tutela offerta anche in via retroattiva e postuma, nonché maggiormente rispondente alle esigenze specifiche del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare;

CONSIDERATO ALTRESÌ che il profilo aziendale della Compagnia di Assicurazioni Reale Mutua e dei Lloyd's presso cui in ultima istanza si appoggia, evidenzia una significativa esperienza ed un elevato livello tecnico e qualitativo del servizio, già con gradimento della Stazione Appaltante, svolto per codesto Ente museale, ed ora scaduta e/o in scadenza, risultando in possesso dei necessari requisiti tecnico-organizzativi;

RITENUTO di affidare il servizio in oggetto con la modalità telematica come sopra specificata, con procedura sotto soglia in regime di affidamento diretto, stante i principi di economicità, efficacia e buon andamento cui deve uniformarsi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che consente l'affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00;

PRECISATO che la società Reale Mutua, ha attivo sul territorio locale (Trieste) una Agenzia di assicurazione, che svolge attività di intermediazione tra la sede nazionale di Reale Mutua e la sede internazionale dei Lloyd's di Londra anche per il tramite organizzativo-operativo di altre società collegate a reale Mutua, si è dichiarata disponibile, ad eseguire il servizio di fornitura di copertura;

RITENUTO di affidare il servizio illustrato per il tramite dell'Agenzia Novelli R. & Zambon L.Srl alla società Reale Mutua e Lloyd's, sopra anagrafate;

CONSTATATA altresì la congruità dei prezzi, in rapporto ai servizi necessitati, indicati nell'offerta e ut supra protocollata;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale vengono dettate disposizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

VISTO che, per l'attuazione degli obiettivi previsti dalla normativa richiamata, ogni appalto pubblico, a prescindere dall'entità della spesa, deve essere munito del codice identificativo di gara;

TENUTO CONTO dell'obbligatorietà del codice C.I.G., a prescindere dall'importo dell'appalto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, modificata dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187, per la realizzazione dell'intervento il numero SMART CIG richiesto è indicato in oggetto;

RICORDATO che il Responsabile del Procedimento è la Direttrice dr.ssa Andreina Contessa (mu-mira@beniculturali.it), coadiuvata dal Funzionario dr. Fabio Tonzar;

CONSIDERATO che il documento informatico viene firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DATO ATTO la somma di € **1.300,00** oneri di legge inclusi, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria, di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, risulta compatibile con gli stanziamenti a bilancio e con i vincoli di bilancio pubblico, e dovrà essere imputata agli esercizi in cui l'obbligazione verrà a scadenza, e nello specifico all'esercizio 2021, al capitolo di spesa: **Premi di assicurazione** - 1.1.3.280;

CONSIDERATO che il servizio proponente si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni ricevute ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000;

VISTO l'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il quale stabilisce che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è nominato, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione;

VISTA la non obbligatorietà di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per i servizi oggetto del presente affidamento

DETERMINA

Di richiamare le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di affidare direttamente ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, previa avvenuta indagine di mercato, la fornitura del Servizio di copertura assicurativa specificato in oggetto, per responsabilità civili verso terzi per il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, alla società del gruppo Reale Mutua, così operativamente strutturato:

Agenzia Novelli R. & Zambon L.Srl di Via della Geppa 17 – 34132 Trieste (TS), tel. 040 639165, fax 040 630637, Email: triestecentro@agenzie.realemutua.it PEC: novellizambon@pec.agentireale.it, P.IVA 01127850327;

Di prevedere un importo complessivo a corpo pari a € **1.300,00** oneri inclusi.

Di dare atto che tutti i mezzi e strumenti necessari all'ottimale svolgimento dell'attività saranno a cura e carico della società sopra richiamata.

Di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

Di aver accertato, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;

Di dare atto che non si procederà alla stipula del contratto ma si procederà alla sottoscrizione, accettazione e approvazione della Lettera di Incarico da parte della società incaricata;

Di procedere all'acquisizione di apposita autocertificazione della società incaricata in merito al possesso dei necessari requisiti generali e speciali a cura del RUP;

Di richiamare che ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/08/2010 n.136 e s.m.i. la società aggiudicataria deve adempiere all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari attinenti il servizio;

Di richiamare che il contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di Banche o Poste SPA, ovvero in assenza di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché qualora lo stesso evidenzi violazioni al capitolato e/o vizi contrattuali.

Il presente impegno sarà inserito ed imputato, ex DPR 97/2003, nel Capitolo di Spesa: **Premi di**

assicurazione - 1.1.3.280, Esercizio Finanziario 2021.
Trieste 29/11/2021

Il Direttore
Andreina Contessa, Ph.D.